





C.da RUSSO snc -87075 Trebisacce (CS)-Tel. 0981 51003 - Fax 09811989911 www.itsfilangieri.gov.it E-mail: CSTD05000L@istruzione.it Pec: cstd05000L@pec.istruzione.it C.F. 81000610782 - C.U.U.:UFCASF

Prot.n. 5635 Trebisacce, 27/08/2021

Al personale Docente

Al personale ATA

Al D.S.G.A.

All'Albo online

Al Sito Web

Oggetto : Presa di servizio personale docente e Ata a.s. 2021/2022 - Certificazione verde e accesso in Istituto

Si informano le SS. LL. che mercoledì 1 settembre 2021 il personale scolastico in ingresso (neoassunti, assegnati, utilizzati, trasferiti, incaricati ...) effettuerà la presa di servizio presso la sede dell'Istituto – Uffici Amministrativi - Personale dalle ore 8.00.

I docenti in ingresso si rivolgeranno agli Ass. Amm. per richiedere le credenziali di accesso al registro elettronico e al referente G Suite, Prof. Paolo Basile, per richiedere l'attivazione dell'account Google G Suite necessario per svolgere le attività sulla piattaforma e partecipare alle riunioni in videoconferenza.

Certificazione verde e accesso in istituto

A partire dal 1° settembre 2021, e fino al 31 dicembre 2021, l'accesso a scuola per docenti e ATA avverrà previa verifica, da parte di personale all'uopo delegato, del possesso della c.d. "certificazione verde" ("Green Pass").

Tale disposizione scaturisce dall'applicazione dell'art. 1 comma 6 del D.L. 111 del 6 agosto 2021 ed è finalizzata a tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione, in presenza, del servizio di istruzione.

Fatte salve nuove disposizioni, in attuazione del D.L. 111/21 e facendo seguito alla nota interna n. 5634 del 27/08/21, si ricorda che:

Dal decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111:

"6. Al decreto 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'art. 9 –bis è inserito il sequente:

³ART. 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)

1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

"Art. 9, comma 2 decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52

- 2. Le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:
 - a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
- b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2."
- 2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
- 3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
- 4 I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università.
- 5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74."...

L'accesso in Istituto sarà consentito esclusivamente dall'ingresso principale e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Protocollo di Istituto. Tutto il personale dovrà obbligatoriamente fare uso della mascherina durante l'intera permanenza in istituto rispettando le regole del distanziamento.

Si raccomanda vivamente di permanere in istituto per il tempo strettamente necessario.

In considerazione delle misure predisposte per la prevenzione del contagio COVID-19, sarà necessario sottoscrivere all'ingresso l'autocertificazione inerente le seguenti situazioni:

- di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni precedenti;
- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Brunella Baratta
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa
connessa